

ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI DIRETTI E INDIRETTI

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO

Compagnia di Assicurazione: XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato Membro di registrazione: Irlanda

Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento

Abilitazione in Italia n. I.00161

Prodotto: "Polizza All Risks"

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Informazioni più complete sul presente Prodotto sono disponibili nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa allo stesso.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Polizza All Risks" copre i danni diretti e materiali causati da qualsiasi evento accidentale ai Beni assicurati, i guasti a questi verificatisi per ordine delle Autorità competenti e quelli non sconsideratamente prodotti dall'Assicurato e/o dal Contraente e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso, nonché i danni indiretti.



Cosa è assicurato?

Il Prodotto si struttura in una polizza che assicura, tra l'altro:

- ✓ i danni diretti e materiali causati ai Beni assicurati da qualsiasi evento accidentale, non espressamente escluso dall'Assicurazione, che colpisca i Beni assicurati medesimi;
- ✓ i guasti ai Beni assicurati verificatisi per ordine delle Autorità competenti e quelli non sconsideratamente ed avventatamente prodotti dall'Assicurato e/o dal Contraente e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso coperto dall'Assicurazione, salvo quanto espressamente convenuto dalle Parti;
- ✓ i danni indiretti, come da Condizioni di assicurazione, derivanti da interruzione totale o parziale dell'attività dell'assicurato.



Cosa non è assicurato?

Il Prodotto non copre, tra l'altro:

- ✗ atti di guerra dichiarata e non,
- ✗ esplosione o radiazioni nucleari,
- ✗ casi applicazione della sanction clause;
- ✗ trasporti effettuati all'esterno degli stabilimenti,
- ✗ amianto,
- ✗ multe o penalità diverse,
- ✗ crediti esigibili,
- ✗ i danni ai beni derivanti da normale usura o logorio;
- ✗ i danni ai beni arrecati da animali di qualsiasi genere;
- ✗ i danni derivanti da ammanchi, smarrimenti, misteriose sparizioni, anche riscontrate nel corso di inventari, appropriazione indebita, frode, saccheggio, estorsione, infedeltà, malversazione e loro tentativi;
- ✗ i danni derivanti da eventi per i quali il costruttore o il fornitore deve rispondere per legge o per contratto.

La Società non è tenuta a garantire alcuna prestazione e non è responsabile del pagamento di alcun sinistro nel caso in cui la prestazione di garanzie assicurative o il pagamento di sinistri dovesse esporla a sanzioni, proibizioni o restrizioni secondo risoluzioni ONU, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America



Ci sono limiti di copertura?

Esistono Limiti di copertura, scoperti e franchigie come descritti nelle Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per i danni che avvengano nel mondo intero. Per la Responsabilità civile verso Terzi o Prodotti può essere o meno richiamata nelle Condizioni di Assicurazione l'esclusione per USA e CANADA.



Che obblighi ho?

All'inizio del Contratto:

- rendere dichiarazioni veritiere, accurate e complete circa le circostanze del Rischio;
- comunicare all'Assicuratore per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile;

In corso di Contratto:

- pagare il Premio indicato nel Contratto;
- dichiarare qualsiasi nuova circostanza che abbia l'effetto di aggravare i Rischi presi in carico o di crearne di nuovi. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile;

In caso di Sinistro:

- darne avviso scritto alla Società entro dieci giorni da quando se ne ha avuta conoscenza;
- fornire nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al Sinistro e successivamente a lui pervenuti;
- cooperare con l'Assicuratore nella gestione del Sinistro;
- ottenere preventivo consenso scritto dell'Assicuratore alla transazione di qualsiasi Sinistro che possa ragionevolmente prevedere il coinvolgimento del presente Prodotto.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).



Quando e come devo pagare?

I Premi devono essere pagati al broker cui è assegnato il Contratto oppure alla sede dell'Assicuratore.

Il pagamento del Premio avviene alle scadenze annuali o semestrali convenute ed i mezzi di pagamento consentiti sono quelli previsti dalle norme di Legge di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dall'orario e dal giorno di decorrenza e termina all'orario e al giorno di scadenza indicati nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione può terminare in caso di:

- (i) dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente circa il Rischio non noto o accettato dalla Compagnia;
- (ii) mancato accordo tra Società e Assicurato circa le conseguenze della cessione, della fusione o della scissione dei Beni assicurati;
- (iii) fallimento dell'Assicurato o sottoposizione di questo a qualsiasi procedura concorsuale.



Come posso disdire la Polizza?

Mediante lettera raccomandata A/R inviata con almeno 30 gg di preavviso rispetto al termine della polizza, altrimenti la stessa si intenderà tacitamente rinnovata.